



Fondazione dell'Avvocatura Napoletana
per l'Alta Formazione Forense

**Fondazione dell'Avvocatura Napoletana per l'alta formazione forense
Scuola Forense
Implementazione di nove ore dei corsi maggio – ottobre 2023
Calendario ore aggiuntive**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto anche dell'art. 4 *quater* del d.l. n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023, ha deciso di implementare ciascun corso della Scuola, di cui alla legge 247/2012 ed al D.M. n. 17/2018, per il semestre-maggio - ottobre 2023, di 9 (nove) ore di lezione rispetto a quelle originariamente programmate.

La frequenza a tali ore aggiuntive da parte degli allievi di ciascuno dei corsi, ammessa solo in presenza, è facoltativa, fermo l'obbligo di frequenza minima stabilito dal D.M. 17/2018 e dalle linee guida del C.N.F.

Le ore frequentate, saranno conteggiate ai fini del raggiungimento della frequenza minima al corso indispensabile al fine del passaggio al semestre successivo (dal primo al secondo, e/o dal secondo al terzo), ovvero, per gli iscritti al terzo semestre, per l'ammissione alla prova finale, il cui superamento consente l'accesso all'esame di abilitazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 *quater* cit.

Le ore aggiuntive di lezione saranno di tipo teorico - pratico e durante le stesse si favorirà, in modo particolare l'esercitazione scritta in aula e/o la discussione da parte degli allievi per la soluzione di casi pratici su argomenti trattati durante il corso, con relativi approfondimenti.

La frequenza alle ore aggiuntive da parte di coloro che sono già iscritti non richiede alcuna formalizzazione né comporta alcun costo aggiuntivo.

Si richiede di portare con sé i codici annotati con la sola giurisprudenza. Durante tali ore di esercitazioni non sarà possibile l'utilizzo del cellulare.

Le ore di lezione aggiuntive si terranno nei locali ed aule della scuola già utilizzate, nei giorni di seguito indicati, sempre dalle ore 13,00 alle ore 16,00:

[per gli iscritti al corso quale I semestre](#)

- 1) Martedì 5 settembre civile
- 2) Venerdì 8 settembre amministrativo
- 3) Venerdì 22 settembre penale

[per gli iscritti al corso quale II semestre](#)

- 1) Lunedì 4 settembre penale
- 2) Venerdì 15 settembre civile
- 3) Venerdì 29 settembre penale

[per gli iscritti al corso quale III semestre](#)

- 1) Lunedì 4 settembre civile
- 2) Venerdì 15 settembre penale
- 3) Venerdì 29 settembre amministrativo

Eventuali chiarimenti possono essere chiesti alla segreteria della Scuola alla sig.ra Ylenia De Gennaro, oppure telefonicamente al n. tel. 081.5634597 o all'indirizzo mail: scuolaforensanapoli@gmail.com.
Napoli 28 agosto 2023

F.to Il Presidente
Avv. Gabriele Gava

“Art. 4-quater (Proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato). – 1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l’anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dal la legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall’articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall’inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell’unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

2. L’esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.

3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.

4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.

5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

c) dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d’esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.

7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.

8. Le sottocommissioni d’esame sono composte secondo le modalità di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per l’anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.

10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all’istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall’articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all’articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

a) **le verifiche intermedie non sono svolte** e l’accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l’80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

b) la verifica finale è costituita da una **prova scritta** consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

11. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo per l’espletamento delle procedure dell’esame di Stato si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.